Comune di Sant'Onofrio

89843 – PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: SEGRETERIA

REGISTRO SETTORE AA.GG.

N° 12 /Amm.va del 1°.07.2020

OGGETTO: **Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria per rogito contratti pubblici nell'interesse del comune.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale protocollo n.° 2659 del 1°.8.2016 di nomina del responsabile Area Amministrativa;
Visto il bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019-2021, approvato con delibera consiliare n. 10 del 16.04.2019;
Premesso che:
- per effetto dell'art. 10 del D.L. n. 90 del 24/06/2014,convertito in L. 114/2014 recante: "Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria" l'art. 30, c. 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia (secondo la interpretazione della Sez. delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n.21/SEZ:AUT/2015/QMIG, risolvendo in senso restrittivo il contrasto interpretativo insorto fra alcune sezioni regionali di controllo in merito alla corretta applicazione dell'Art. 10 comma 2bis del DL90/2014.
- Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, c. 2 bis, della legge 15 novembre 1973, n. 734,

come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. L'articolo 41, c. 1, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto";
- come stabilito al c. 2-ter, le norme di cui all'articolo 10 non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del dec reto 90/2014;

Preso atto in particolare della deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti che ha sancito alla luce della varie sentenze dei Tribunali del lavoro, il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Verificato e constatato che i segretari comunali dott. Lampasi Daniela e Arena Domenico, rispettivamente nel 2017 e 2019 hanno rogato i contratti di repertorio per come segue con conseguente introito nelle casse comunali di somme relative a diritti di rogito per €.4689,68:
-Dott.ssa Lampasi Daniela (contratto repertorio n. 1 del 6.7.2017)
-Dott. Arena Domenico (contratti repertorio n. 1 del 25.9.2020 e n. 2 del 27.9.2019);

Ritenuto, pertanto, per quanto precede, poter liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Sant'Onofrio per n. 2 contratti rogati sopra elencati, nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento del Segretario Comunale, precisandosi che detti diritti risultano introitati "al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti, specificando con la dicitura che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli Enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi" (così, sul punto, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Camera di Consiglio del 19/12/2018);

Rilevato che:
- hanno diritto a ricevere il 100% dei proventi riscossi a titolo di diritti di rogito i Segretari che prestano la loro attività negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e la quota massima del provento annuale da attribuire non deve essere superiore ad un quinto dello stipendio in godimento, come previsto dall'art. 10, c. 2 bis del D.L. 90/2014.
Raggiunto tale limite i proventi sono attribuiti interamente al Comune;
- per il calcolo del limite massimo dei compensi per i diritti di segreteria dovuti al Segretario comunale si prendono come base le voci della retribuzione prevista dall'art. 37 del CCNL 16.05.2001, commi 1 e 2 con esclusione della retribuzione di risultato;

Richiamati:
- il D.L 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016, con la quale viene affermato che dopo il D.L. 90/2014 i diritti di rogito spettano, oltre ai segretari comunali di fascia C, anche ai segretari comunali che operano negli enti privi di dirigenza;

- la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 784/2016 che afferma l'abrogazione di parte della legge n. 311/2004 della norma contrattuale che equiparava i Segretari di fascia A e B ai dirigenti;

Vista la deliberazione n. 18/sez aut/2018/q mig concernente l'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, "diritti di rogito segretari comunali", con la qual e la sezione delle autonomie della corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Dato Atto che in questo Comune non è istituita la Dirigenza;

Ritenuto che si deve provvedere alla ripartizione e liquidazione a favore dei segretari;

Dato Atto che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'Art. 147 bis del D Dgs 267/200;

Preso atto che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio;
Visti :
il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" s.m.i.;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente regolamento comunale di contabilità;
Il D. Lgs. N. 118/2011 modificato dal D.Lgs 126/2014;

DETERMINA

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2)di prendere atto che nell'anno 2017 e nell'anno 2019 sono stati rogati n. 2 atti dai segretari comunali per conto del Comune di Sant'Onofrio , dott. ssa Lampasi Daniela e dott. Arena Domenico, di repertorio per come segue con conseguente introito nelle casse comunali di somme relative a diritti di rogito per €.4689,68:
-Dott.ssa Lampasi Daniela (contratto repertorio n. 1 del 6.7.2017)
-Dott. Arena Domenico (contratti repertorio n. 1 del 25.9.2020 e n. 2 del 27.9.2019);

3) di prendere atto che, le somme riscosse a titolo di diritti di rogito contratti pubblici nell'interesse del Comue, per gli anni 2017 e 2019 risultano pari ad € 4689,68 (al lordo delle ritenute dovute da scorporare) possono essere liquidati in toto ai segretari comunali roganti per come prima esplicitato;
4) di procedere, alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito per il periodo anno 2017 e anno 2019 per

l'importo complessivo pari ad € 4.689,68 (al lordo dei contributi dovuti da scorporare) per come segue:

Segretario Comunale Dott.ssa Lampasi Daniela diritti segreteria anno 2017 €. 915,94 per rogito contratto rep. N. 1 del 6.7.2017;

Segretario Comunale Dott. Arena Domenico diritti segreteria anno 2019 €. 1.664,81 per rogito contratto rep. N. 1 del 25.9.2019 ed €. 2.108,93 per rogito contratto rep. N.2 del 27.09.2020 .

5) di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;

6) di dare atto che la liquidazione della somma dovuta, previo scorporo delle dovute ritenute di legge, verrà effettuata dall'ufficio ragioneria a' termini delle disposizioni vigenti;

7) di imputare la somma complessiva di € . 4.689,68 in corrispondenza del capitolo 75 codice 1.02.22.1.4 "Quota proventi diritti di rogito segretario";

8) di dare atto che tale ripartizione avviene nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio in godimento;

9) di dare atto che le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e, pertanto, avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

11) di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

12)di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Sant'Onofrio;

13**)** Di precisare che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 113 della Costituzione, ricorso al TAR entro 60 gg. oppure ricorso straordinario al P.d.R entro 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione o piena conoscenza di esso.

Il Responsabile del Servizio
Paolo Petrolo

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Sant'Onofrio, 01.07.2020

Il Responsabile del Servizio
Paolo Petrolo

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile con copertura fianziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:

Sant'Onofrio, 25.08.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Marino

Comune di Sant'Onofrio

89843 – PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Via Raffaele Teti, 5 – Tel 0963/262088 – Fax 0963/262330 – C.F. 00311700793

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: SEGRETERIA

REGISTRO SETTORE AA.GG.

N° 12 /Amm.va del 1°.07.2020

OGGETTO:	**Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria per rogito contratti nell'interesse del comune.**

Referto di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data ODIERNA per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sant'Onofrio lì 26.08.2020

Il responsabile del servizio
F.to Paolo Petrolo